



## TESTO PROVVISORIO

# La comunicazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede

Rev. Prof. Matteo Visioli, Congregazione per la Dottrina della Fede

### Introduzione

L'ambito all'interno del quale formuliamo alcune considerazioni sul tema proposto riguarda le relazioni o comunicazioni tra la Congregazione per la Dottrina della Fede (= CDF) e gli Ordinari dei fedeli<sup>1</sup> accusati di avere compiuto delitti riservati alla stessa CDF, delitti che sono definiti dalle *Normae reservatae* (2001 Giovanni Paolo II, emendate nel 2010 con Benedetto XVI) promulgate con il mp *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (= SST), e recepite dal novellato *Liber VI* che entrerà in vigore l'8 dicembre 2021.

Va detto per completezza che la comunicazione avviene anche “da parte di” e “con” altri soggetti coinvolti nella procedura: per es. lo stesso fedele (laico o chierico) accusato e giudicato, là dove per es. dovesse interporre ricorso o presentare appello di persona, senza procuratore; con il suo avvocato o procuratore, se il fedele ne è provvisto, durante lo svolgimento della procedura; con il delegato all'indagine o al processo; con la persona che ritiene di essere stata offesa ecc. Nella maggior parte dei casi tuttavia l'interlocuzione con l'Ordinario garantisce una migliore fedeltà al corso della giustizia, una uniformità di comunicazione, evitando il pericolo — sempre incombente — di equivoci o incertezze. Nel fitto bosco delle relazioni riguardanti l'amministrazione della giustizia è doveroso essere il più possibile rigorosi per quanto riguarda l'interlocuzione. Un agire approssimativo potrebbe infatti generare una vera ingiustizia.

Per “ordinario” intendiamo ciò che statuisce il can. 134 CIC, ma in particolare il riferimento della CDF è ai Vescovi diocesani e agli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368.

Per quanto riguarda gli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e le società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria, la comunicazione avviene preferibilmente con i Moderatori supremi, anche se nulla vieta che questi ultimi possano agire tramite terzi, per es. il Procuratore generale dell'Istituto.

Di seguito individuiamo nove circostanze procedurali, alcune delle quali processuali, nelle quali la comunicazione *della e con la* CDF si rivela particolarmente delicata nelle modalità, nei tempi, nei contenuti.

Per quasi tutti i punti trattati si può fare riferimento al *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* del 16 luglio

---

<sup>1</sup> Anche se frequentemente il riferimento immediato è ai chierici accusati del delitto di cui al can. 1395 § 2 CIC (novellato can. 1398 § 1) e art. 6 § 1 SST, non va dimenticato che le *Normae reservatae* comprendono delitti contro la fede e contro la santità dei sacramenti che possono rendere imputabile qualsiasi fedele soggetto alla autorità della Chiesa cattolica.



### TESTO PROVVISORIO

2020 (ver. 1.0) che sarà presto aggiornato in una versione successiva (2.0) alla luce del nuovo Libro VI del *CIC*<sup>2</sup>.

Per ognuno dei nove punti si presenta il testo del *Vademecum* a cui fa seguito in forma schematica un commento che prende le mosse anche dall'esperienza diretta del Tribunale apostolico della CDF.

#### **I. Notitia de delicto e prima indagine** (*Vademecum* nn. 23-24-25)

23. *Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere l'indagine previa, si rivolga senza indugio alla CDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.*

24. *Può succedere che la notitia de delicto sia giunta direttamente alla CDF, senza il tramite dell'Ordinario o del Gerarca. In tal caso, la CDF può chiedergli di svolgere l'indagine, o, secondo l'art. 17 SST, svolgerla essa stessa.*

25. *La CDF, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessità, può anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere l'indagine previa.*

#### *Commento schematico*

- Segnalazione di un possibile delitto: Ordinario  $\Rightarrow$  CDF: indicando le circostanze il più possibile dettagliate. Per es.: elementi sull'identità dell'accusato (età, ministero, stato giuridico...), l'età delle presunte vittime (se ci sono) al tempo del presunto delitto e al momento della denuncia (utile per determinare l'eventuale integrazione e l'eventuale prescrizione dell'azione criminale), la reiterazione, indizi e prove, rilevanza penale nel foro civile, conoscenza pubblica e scandalo, progressi ecc. Sull'accusato è bene dettagliare un curriculum, per quanto possibile: anni di vita e di ordinazione, ministero svolto, uffici ecclesiastici, ecc.

- Ciò può avvenire prima dell'i.p. (provvedo subito a segnalare la cosa, chiedendo eventuali indicazioni: la CDF registra il caso, assegna un protocollo, eventualmente indirizza l'azione: es. se è coinvolto l'art. 4 invita alla dovuta riservatezza ex art. 24 SST); o durante o dopo l'indagine previa. Se la comunicazione avviene dopo l'indagine previa: ciò non comporta negligenza o insabbiamento ai sensi dell'art. 1 § 1,b VELM («azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali»), purché abbia iniziato formalmente l'indagine.

- Se la notizia arriva alla CDF (direttamente dall'accusatore, o da un altro Ordinario...): CDF  $\Rightarrow$  Ordinario: si chiede di offrire alla CDF quanti più elementi possibile per circoscrivere il presunto fatto, comprenderne la portata ecc.

---

<sup>2</sup> Il *Vademecum* in verità si riferisce solo a un delitto riservato alla CDF, quello riguardante l'art. 6 SST (recepito nel novellato can. 1398). Tuttavia i criteri che presidono alle indicazioni non normative del *Vademecum* possono essere estesi, *mutatis mutandis*, anche ad altri delitti e più in generale alle azioni di carattere penale che interessano direttamente la CDF.



## TESTO PROVVISORIO

- A questo livello è sempre possibile la comunicazione per chiedere informazioni, risolvere dubbi ecc<sup>3</sup>.

### **II. Gli atti dell'indagine previa (Vademecum nn. 74-76-77)**

74. *Sempre secondo l'art. 16 SST, una volta inviati gli atti dell'indagine previa alla CDF, l'Ordinario o il Gerarca dovranno attendere comunicazioni o istruzioni in proposito da parte della CDF.*

75. *Chiaramente, qualora nel frattempo emergessero altri elementi relativi all'indagine previa o a nuove accuse, essi vengano trasmessi il più presto possibile alla CDF, a integrazione di quanto già in suo possesso. Se poi sembrasse utile riaprire l'indagine previa a motivo di tali elementi, se ne dia immediata comunicazione alla CDF.*

76. *Ricevuti gli atti dell'indagine previa, ordinariamente la CDF ne dà immediato riscontro all'Ordinario, al Gerarca, al Moderatore supremo (nel caso dei religiosi, anche alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; se poi il chierico è di una Chiesa orientale, alla Congregazione per le Chiese orientali; infine, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli se il chierico appartiene a un territorio soggetto a quel Dicastero), comunicando – se già non lo si era fatto in precedenza – il numero di Protocollo corrispondente al caso. A questo numero bisognerà fare riferimento per ogni successiva comunicazione con la CDF.*

77. *In un secondo tempo, dopo aver studiato attentamente gli atti, alla CDF si aprono varie possibilità di azione: archiviare il caso; chiedere un approfondimento dell'indagine previa; imporre misure disciplinari non penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale. La decisione presa viene comunicata all'Ordinario, con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto.*

#### *Commento schematico*

- Ordinario ⇔ CDF: inviare *tutti* gli atti dell'indagine previa, ordinati e numerati, con indice e tabella, compresi i provvedimenti assunti nel frattempo (es.: misure cautelari, provvisori canonici ecc.)
- è sufficiente una copia
- aggiungere sempre il voto dell'investigatore e il voto dell'Ordinario se non sono la stessa persona
- se successivamente all'invio intervengono nuove accuse o nuovi elementi utili: integrare con solerzia la documentazione con un secondo invio
- CDF ⇔ Ordinario: prima risposta sul caso, ovvero: come agire di conseguenza. Le possibilità sono diverse: comunicazione di numero di protocollo se non è stato fatto prima, richiesta di integrazione degli atti, richiesta di spiegazioni (es. quando non è chiara l'età della presunta

---

<sup>3</sup> Uno dei compiti della CDF è anche quello di accompagnare nella procedura e — per quanto possibile — risolvere dubbi, orientare, suggerire...



### **TESTO PROVVISORIO**

vittima in caso di art. 6 SST o il luogo della violazione del sigillo in caso di art. 4 SST, o la modalità della profanazione dell'Eucaristia in caso di art. 3 SST ecc.), proposta di imporre un precetto penale, archiviazione per mancanza di *fumus* o per mancata imputabilità (es.: non era chierico, era maggiorenne la presunta vittima, era minorenni l'accusato, non è in grado di difendersi ecc.).

### **III. Avvio del processo extragiudiziale (*Vademecum* nn. 92-93-94-95)**

92. *Per i delitti riservati alla CDF, l'art. 21 § 2, 1° SST, derogando ai cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, dispone che sia solo la CDF, in singoli casi, ex officio o su richiesta dell'Ordinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via.*

93. *Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si può svolgere in CDF o essere affidato a un'istanza inferiore, ossia all'Ordinario o al Gerarca dell'accusato, oppure a terzi incaricati a ciò dalla CDF, su eventuale richiesta dell'Ordinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.*

94. *Il processo penale extragiudiziale si svolge con formalità leggermente differenti secondo i due Codici. Se vi fossero ambiguità circa il Codice a cui fare riferimento (per esempio nel caso di chierici di rito latino che operano in Chiese orientali, o chierici di rito orientale attivi in circoscrizioni latine), bisognerà chiarire con la CDF quale Codice seguire e, in seguito, attenersi scrupolosamente a tale decisione.*

95. *Quando un Ordinario riceve dalla CDF l'incarico di svolgere un processo penale extragiudiziale, deve anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato. Deve inoltre nominare due Assessori, che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione. Per la loro scelta, può essere opportuno attenersi ai criteri elencati nei cann. 1424 e 1448 § 1 CIC. È necessario nominare anche un Notaio, secondo i criteri richiamati al n. 41. Non è prevista la nomina del Promotore di giustizia.*

#### *Commento schematico*

- CDF ⇔ Ordinario: la CDF può comunicare che avvia *coram se* un processo penale, o incaricare l'Ordinario di avviare un processo amministrativo (SST art. 21), o un processo giudiziale con indicazioni sul suo svolgimento (si tratta per lo più di indicazioni comuni: incarico a un delegato, assessori, criteri di scelta, deroga dalla prescrizione, eventuale mandato previo a imporre una pena perpetua, attenzioni da avere nel caso specifico... fino alla opportunità di scrivere nel decreto finale il diritto di ricorso o nella sentenza l'appello).

### **IV. Mandato previo per imporre una pena perpetua (*Vademecum* nn. 120; 136)**

120. *L'Ordinario ricordi sempre che, se intende imporre una pena espiatoria perpetua, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST dovrà avere il mandato previo della CDF. Viene in tal modo*



### **TESTO PROVVISORIO**

*derogato, limitatamente a questi casi, il divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 § 2 CIC.*

*136. Il Gerarca o il suo Delegato ricordi sempre che, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST, sono abrogati i divieti di cui al can. 1402 § 2 CCEO. Pertanto, egli potrà imporre per decreto una pena espiatoria perpetua, avuto tuttavia il mandato previo della CDF richiesto dal medesimo art. 21 § 2, 1° SST.*

*Commento schematico*

- l'Ordinario può chiederlo durante il processo e prima del decreto, quando ritiene proporzionata al caso una pena perpetua (compresa, non necessariamente, la dimissione/deposizione dallo stato clericale per chi è chierico); oppure la CDF concede già il mandato previo nell'incarico di svolgere il processo amministrativo, in base agli elementi raccolti nell'indagine previa (gravità delle accuse, scandalo pubblico, fatti problematici pregressi ecc.).

#### **V. Invio degli atti processuali (Vademecum n. 128)**

*128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare alla CDF copia autenticata degli atti processuali (se già non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.*

*Commento schematico*

- Ordinario ⇒ CDF: tutti integralmente, bene ordinati e indicizzati, con eventuali documenti dell'indagine previa acquisiti successivamente nel processo, con decreto notificato. Gli atti vanno autenticati dal notaio (della causa o di curia o altra figura con la medesima funzione);  
- anche se l'accusa dovesse evaporare e mostrarsi manifestamente infondata, la realizzazione di un processo comporta la trasmissione degli atti processuali, i quali possono essere accompagnati da un commento da parte dell'Ordinario relativo alle circostanze, e a tutti gli elementi che ritiene utile trasmettere per conoscenza.

#### **VI. Avocazione della causa alla CDF – Collaborazione chiesta alle istanze inferiori (Vademecum n. 129)**

*129. Se la CDF decide di avocare a sé il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiaramente a proprio carico, fatto salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario.*

*Commento schematico*

- CDF ⇒ Ordinario: in caso di avocazione a sé della CDF si può chiedere una collaborazione alle istanze locali (sarebbe impossibile per la CDF svolgere processi giudiziari o amministrativi in località lontane senza interventi *in loco*).



### **TESTO PROVVISORIO**

#### **VII. Appello** (*Vademecum* nn. 145-146)

145. Secondo l'art. 20, 1° SST, l'unico Tribunale di seconda istanza che si può adire è quello della CDF.

146. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge, notando accuratamente che l'art. 28, 2° SST modifica i termini di presentazione dell'appello, imponendo il termine perentorio di un mese, da contarsi secondo quanto disposto dai cann. 202 § 1 CIC e 1545 § 1 CCEO.

#### *Commento schematico*

- Reo (tramite patrono) o Ordinario ⇒ CDF: l'appello deve contenere i requisiti previsti: entro i termini, fondamento in diritto e in fatto, *petitum* preciso: non una richiesta di grazia, che pure può essere scritta ma non è appello...
- SST art. 28, 2 prescrive il termine di un mese, contrariamente al diritto comune.

#### **VIII. Ricorso** (*Vademecum* nn. 154-155-156)

154. Se il ricorso gerarchico è stato presentato all'autore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere alla CDF (cf can. 1737 § 1 CIC). Dopo di che (come pure se il ricorso è stato presentato direttamente in CDF), l'autore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso.

155. Il CCEO prevede una procedura più semplice rispetto al CIC. Infatti, il can. 1487 § 1 CCEO prevede unicamente che il ricorso venga inviato alla CDF entro dieci giorni utili dalla notifica.

156. L'autore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso. Tuttavia, se si tratta dell'Ordinario, dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148.

#### *Commento schematico*

- Ordinario ⇒ CDF: l'autore del decreto, se è tramite per il ricorso gerarchico<sup>4</sup>, invia il ricorso alla CDF e attende;
- CDF ⇒ Ordinario: risponde in merito (il ricorso in ogni caso è sospensivo).

#### **IX. Dispensa dagli oneri connessi allo stato clericale incluso il celibato e nel caso i voti religiosi** (*Vademecum* n. 157)

<sup>4</sup> Cf can. 1737 - §1. Chi sostiene di essere onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il ricorso può essere presentato avanti all'autore stesso del decreto, il quale lo deve immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico competente.



### **TESTO PROVVISORIO**

*157. Fin da quando si ha la notitia de delicto, l'accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L'Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilità, dovrà scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall'Oratore. Essa andrà consegnata alla CDF, accompagnata dal votum dell'Ordinario o Gerarca. La CDF, a sua volta, provvederà all'inoltro e – se il Santo Padre accetterà l'istanza – trasmetterà all'Ordinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all'Oratore.*

#### *Commento schematico*

- Ordinario ⇒ CDF: trasmette la petizione dell'oratore indirizzata al S. Padre tramite CDF, con voto dell'Ordinario (NB: non può trattenerla anche se è contrario, eventualmente la accompagna con voto negativo).
- CDF ⇒ Ordinario: trasmette l'esito della richiesta: se negativa non vi è ricorso, trattandosi di una grazia e non di un diritto. Se è favorevole, la notifica la rende esecutiva.
- Se il reo rifiuta la grazia al momento della notifica, non dopo: non diventa esecutiva e dunque si riprende la procedura.

#### **Breve conclusione**

La questione della comunicazione nella procedura penale potrebbe sembrare solo questione di forma, estranea o per lo meno non così essenziale alle esigenze della giustizia. In verità l'esperienza permette di notare che l'osservanza di una corretta comunicazione consente alla giustizia di procedere con maggiore celerità e adeguatezza, evitando attese infondate, speranze mal riposte, equivoci.

Nel tempo gli ordinari e la CDF hanno affinato una prassi che sta diventando in alcune parti consuetudine ormai acquisita. Altre circoscrizioni sono nella fase della esperienza iniziale. Non esiste un codice comunicativo immutabile, ma una crescita reciproca che permette di affinare sempre più azioni comuni per un maggiore servizio alla giustizia.

La CDF rinnova la sua disponibilità ad accompagnare i passi delle Chiese in ogni momento della procedura, ed è grata per tutti i suggerimenti che riceve al fine di migliorare la propria prassi.